



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6957 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe Gabriele Finocchiaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via di Villa Chigi, n. 41, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;
- Ministero della Giustizia;
- Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam;
- Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.;
- Commissione d'esame per il concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di

personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Maria Paola Acquaviva, Francesca Angius, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto all'atto introduttivo:

- per quanto di ragione, del provvedimento, pubblicato sull'area personale del ricorrente il 15/06/2022, di esclusione dal concorso per l'annullamento "*per incompatibilità con quanto descritto nel bando*" delle candidature presentate dal ricorrente sia per il profilo "Tecnico di amministrazione" di cui all'art.1 lett. e) del Bando per il Distretto della C.A. di Catania (Codice AMM – CT) che per il profilo professionale "Tecnico Analista di Organizzazione" di cui all'art.1 lett. f) del Bando (Codice ORG – CASS/AC), entrambi relativi al "*concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per la copertura a tempo determinato di milleseicentosessanta unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*" di cui al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 1 aprile 2022, nella parte in cui tale atto annulla ingiustamente entrambe le candidature comportando la conseguente esclusione del candidato dal concorso per aver presentato la domanda per due profili anziché uno;

- per quanto di ragione delle due graduatorie pubblicate *ex art.6* del Bando sul sito istituzionale *www.riqualificazione.formez.it* in data 9/06/2022 e contenenti gli ammessi a seguito della valutazione dei titoli alla prova scritta del concorso in oggetto, relativi al profilo "Tecnico di amministrazione" di cui all'art.1 lett. e) del Bando per il Distretto della C.A. di Catania (Codice AMM – CT) e al profilo

professionale “Tecnico Analista di Organizzazione” di cui all’art.1 lett. f) del Bando (Codice ORG – CASS/AC), nella parte in cui NON includono il ricorrente e di fatto lo escludono dal concorso per entrambi i profili;

- per quanto occorrer possa, del richiamato Bando di concorso per *“la copertura a tempo determinato di milleseicentossanta unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”*, indetto dalla Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM e pubblicato nella G.U.R.I. n.26 del 1/04/2022 da considerarsi lesivo laddove l’art.1 e l’art.4 fossero interpretati, pur in assenza di una espressa clausola specifica, nel senso che la domanda presentata dal candidato per più di un profilo professionale messo a concorso comporti l’automatica esclusione dalla selezione e, quindi, da tutti i profili scelti;

- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto ma comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

quanto ai motivi aggiunti presentati il 17 novembre 2022:

- per quanto di ragione, della graduatoria di merito pubblicata in data 23 settembre 2022 sul sito istituzionale del Formez PA riguardante il “Profilo tecnico di amministrazione – per il distretto della Corte d’appello di Catania” (Codice AMM – CT) e relativa alla “selezione pubblica, per titoli ed esami su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato, di complessive 5.410 unità, di personale non dirigenziale, di cui 750 unità area funzionale II, fascia economica F2, n. 3000 unità area funzionale seconda, fascia economica F1 e n. 1660 unità area funzionale terza, fascia economica F1”, nella parte in cui include il ricorrente come “idoneo” ma con “riserva” alla posizione 105 e con il punteggio complessivo di 34,375;

- nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente ovvero comunque connesso al procedimento, anche se ad oggi non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza, dal ricorrente avanzata unitamente ai motivi aggiunti di cui sopra, con la quale chiede *“di essere nuovamente autorizzato alla notifica del presente atto di motivi aggiunti – nel caso unitamente al ricorso introduttivo – mediante “Notifica per pubblici proclami”, stante l’elevato numero di soggetti potenzialmente controinteressati e/o cointeressati alla vicenda sottesa”*;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascia alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni

10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

autorizza la notificazione a mezzo di pubblici proclami, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 24 novembre 2022.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO